



Comunità Alto Garda e Ledro

Riva del Garda (TN)

DETERMINAZIONE N. **932** DEL REGISTRO GENERALE

ASSUNTA IL GIORNO: **29.12.2023**

DA

UFFICIO: TECNICO
SERVIZIO: UFFICIO PIANIFICAZIONE
CENTRO DI COSTO: URBANISTICA

ZG

OGGETTO: Urbanistica. Realizzazione di misure ed interventi di miglioramento ambientale da effettuarsi nel territorio della Comunità Alto Garda e Ledro - Anno 2023. Finanziamento a Garda Dolomiti Spa per interventi previsti dalla deliberazione della G.P. n. 410 dd. 19.03.2021 e dall'art. 16 c. 4 della L.P. n. 8/2020 da finanziarsi mediante i canoni ambientali L.P. 06.03.1998 n. 4, art. 1 bis 1 c. 15 septies lett. e) per un importo complessivo pari ad €. 38.745,43.

IL RESPONSABILE DI RISULTATO

Premesso che:

la deliberazione della Giunta Provinciale n. 410 dd. 19.03.2021, all'articolo 1 bis 1, commi da 15 ter a 15 decies, della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, ha introdotto la possibilità, per i concessionari di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, di esercitare la facoltà di richiedere una proroga di dieci anni, rispetto alla data di scadenza dei titoli concessori prevista dall'articolo 12, comma 15, del d. lgs. 11 novembre 1999, n. 463. Oltre ad altri impegni la proroga vincola il concessionario, ai sensi delle lettere a) ed e) del comma 15 quater dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, a versare alla Provincia:

- lett.a): un canone aggiuntivo, rispetto ai corrispettivi in essere per l'uso dell'acqua, pari ad euro 62,50 per ogni kW di potenza nominale media di concessione con riferimento all'anno 2008, aggiornato annualmente a partire dall'anno 2009 ai sensi del comma 15 octies dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4);
- lett. e): un ulteriore importo (cosiddetto "canone ambientale") di 5 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione in essere alla data di rilascio della proroga, aggiornato annualmente a partire dall'anno 2009 ai sensi del comma 15 octies dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4.

In attuazione di quanto previsto al comma 15 septies dell'articolo 1 bis 1, della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, in data 19 settembre 2008 la Provincia e il Consiglio delle Autonomie locali hanno sottoscritto un primo Protocollo d'intesa, con il quale hanno stabilito i principi fondanti per la gestione delle risorse; in particolare il protocollo ha individuato i comuni quali destinatari del 100% dei proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni citate ed ha rinviato ad un successivo accordo il compito di definire gli aspetti operativi per la gestione delle risorse.

In data 30 luglio 2009 è stato sottoscritto dal Presidente della Provincia e dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali un secondo Protocollo d'intesa, in attuazione dell'art. 1 bis 1, commi 15 septies e 15 septies 1, della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, modificato per effetto della deliberazione della Giunta provinciale n. 2982 del 2010 e sottoscritto nella nuova versione dal Presidente della Provincia autonoma di Trento e dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali in data 21 gennaio 2011.

In seguito a quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 13 dello statuto di autonomia in materia di riassegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche in scadenza, l'articolo 1 bis 5 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (aggiunto dall'art. 4 della L.P. 3 agosto 2018, n. 15) ha disposto che gli impegni previsti dall'articolo 1bis 1, comma 15 quater, devono essere mantenuti dal concessionario sino alla riassegnazione delle concessioni in scadenza.

Con particolare riferimento al "canone ambientale", l'articolo 24 della Legge provinciale n. 15/2020 ha previsto quanto segue:

"1. A fronte della riduzione delle risorse derivante dalla crisi economica e finanziaria dovuta all'emergenza epidemologica da COVID-19, la Provincia promuove la modifica dell'intesa con il Consiglio delle autonomie locali prevista dall'articolo 1 bis 1, comma 15 quater, lettera e), della legge provinciale n. 4 del 1998, al fine di consentire l'utilizzo delle somme introitate ai sensi della medesima lettera per interventi degli enti locali che, anche indirettamente, producano un miglioramento ambientale, inteso anche come effetto positivo sul paesaggio. 2. Le modifiche introdotte ai sensi del comma 1 possono avere carattere transitorio e, comunque, si applicano anche con riferimento agli importi relativi alle somme previste dall'articolo 1 bis 1, comma 15 quater, lettera e), della legge provinciale n. 4 del 1998 già assegnati agli enti locali alla data di entrata in vigore della presente legge."

A riguardo, con nota di data 18 gennaio 2021 il Consiglio delle autonomie locali (CAL) ha comunicato alla Provincia che la Giunta del Consiglio delle autonomie locali, riunitasi nella seduta del 13 gennaio 2021, ha condiviso una proposta di individuazione di criteri generali di riparto delle somme introitate a norma dell'articolo 1 bis 1, comma 15 quater, lettera e), della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4. Con la nota citata, il Consiglio, partendo dalla considerazione che il bacino idrografico di riferimento per la realizzazione degli interventi in parola coincide con l'intero territorio di valle, senza potersi distinguere tra aree più o meno

limitrofe ai corpi idrici, ha individuato un elenco non esaustivo di misure e di interventi di miglioramento ambientale finanziabili con le somme introitate a titolo di "canone ambientale".

Il beneficiario del trasferimento è la Società Garda Dolomiti - Azienda per il Turismo Spa, con sede in via Largo Medaglie d'Oro al Valore Militare, 5 a Riva del Garda - Cod. Fisc./P. Iva 01855030225 - ha per oggetto la promozione dell'immagine e dell'attività turistica dell'ambito territoriale del Garda Trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e altri territori da attuarsi mediante lo svolgimento delle attività previste dall'art. 7 della L.P. 12.08.2020 n. 8:

- promozione della valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico e ambientale coerentemente con le finalità della promozione territoriale;

- promozione e gestione di impianti, servizi e infrastrutture a carattere locale e non di rilevanza economica e di prevalente interesse turistico o sportivo;

- promozione dello svolgimento di servizi di mobilità di utilità collettiva integrativi dell'offerta turistica che assicurino migliori condizioni di fruizione del territorio.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società si potrà avvalere di altri soggetti pubblici, privati e Società cooperative.

Tra i soci figurano i comuni di Arco, Drena, Dro, Ledro, Nago-Torbole, Riva del Garda e Tenno.

A Garda Dolomiti, in forza del protocollo d'intesa concernente il progetto integrato di sviluppo degli sport outdoor nel Garda Trentino e Valle di Ledro, sottoscritto nel 2020, siglato con le amministrazioni comunali competenti, dei protocolli e delle addende successive, nonché in virtù di quanto previsto dall'art. 7 della L.P. 8/2020, spetta la gestione della rete sentieristica escursionistica, la rete degli itinerari MTB, le falesie per arrampicata, le vie ferrate e le altre infrastrutture che rientrano nell'ambito dell'outdoor park garda trentino e ledro.

Vista la richiesta di contributo di miglioramento ambientale prot. 15887 dd. 14.12.2023 da parte di Garda Dolomiti Spa riguardante la realizzazione di un nuovo tratto di sentiero lungo l'itinerario della rete MTB del Garda Trentino tra Malga Grassi e l'abitato di Campi nel Comune di Riva del Garda. Il percorso è inserito nella rete provinciale dei percorsi in mtb con il numero 734 e si sviluppa in dstra orografica del rio di Val Gelos. L'itinerario in oggetto è uno dei più frequentati in ambito provinciale e risulta pertanto importante ripristinarne la corretta percorribilità ai fini sia della sicurezza dei fruitori che dell'immagine del territorio.

Tale richiesta è corredata dalla seguente documentazione tecnica:

- Relazione tecnico illustrativa;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi;
- Quadro economico;
- Planimetria di inquadramento interventi previsti;
- Planimetria di inquadramento intervento 1;
- Planimetria di inquadramento intervento 2;
- Planimetria di inquadramento intervento 3;
- Planimetria di inquadramento intervento 4;
- Inquadramento urbanistico e catastale;
- Relazione geologica e geotecnica;
- Piano di manutenzione;
- Tav. 01 stato di fatto (planimetria e sezioni);
- Tav. 02 Stato di progetto (planimetria e sezioni);
- Tav. 03 Stato di raffronto (planimetria e sezioni);
- Documentazione fotografica.

Rilevato che la domanda di cui sopra è coerente con i provvedimenti sopra richiamati per l'ammissione al finanziamento.

Visto il progetto preliminare redatto ai sensi dell'art. 15 della L.P. 10.09.1993 n. 26 e ss.m. o analogo livello di progettazione previsto dal D.Lgs. 36/2023.

Considerata la valutazione tecnica positiva per l'ammissione al finanziamento.

Considerata altresì la dichiarazione che l'intervento non risulta finanziato con fondi di altri Enti, come da nota prot. 16474 dd. 28.12.2023.

Valutato che il finanziamento è finalizzato a integrare le spese di Garda Dolomiti per il progetto Garda Rangers nella manutenzione e riqualificazione del territorio dell'Alto Garda e Ledro per la parte individuata come outdoor, ovvero la sentieristica sia trekking che MTB, le falesie, le vie ferrate e le infrastrutture dedicate al tempo libero sia per i residenti che per gli ospiti.

L'APT sostiene al riguardo sia i costi per il materiale e le attrezzature necessarie che quelli per il coordinamento di tali attività, nonché le consulenze e le spese necessarie per la progettazione e le autorizzazioni ove previste.

Viste:

la L.P. 8/2020 "Legge sulla promozione turistica provinciale" che prevede all'art. 16 che i Comuni e le altre P.A. o Enti Pubblici possono finanziare le attività delle A.P.T.;

la L.P. 6 marzo 1998, n. 4;

la deliberazione G.P. n. 410 dd. 19.03.2021.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e ss.mm.ii., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Visti:

- la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige";
- la Legge provinciale n. 18 dd. 09.12.2015 "Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio di Comunità n. 12 di data 28.05.2018;
- il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 10 di data 07.03.2017;
- il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 2 di data 20.03.2023;
- il Bilancio di Previsione 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 3 di data 20.03.2023;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 approvato con Decreto del Presidente n. 21 di data 23.03.2023;
- lo Statuto della Comunità Alto Garda e Ledro pubblicato sul B.U.R. numero 1 del 04.01.2018;
- la Legge Provinciale 16.06.2006, n. 3 e ss. mm.ii. «Norme in materia dell'autonomia del Trentino»;
- la Legge Provinciale 06.07.2022, n. 7 "Riforma delle comunità: modificazione della legge provinciale 16.06.2006 n. 3".

Accertato che il presente atto rientra nella competenza di gestione affidatagli dal Presidente della Comunità;

D E T E R M I N A

1. di finanziare la Società Garda Dolomiti - Azienda per il Turismo Spa, con sede in via Largo Medaglie d'Oro al Valore Militare, 5 a Riva del Garda - Cod. Fisc./P. Iva 01855030225, per un importo pari ad €. 31.758,55 + IVA 22% pari ad 6.986,88, per un totale complessivo di €. 38.745,43.
2. di imputare la spesa complessiva di €. 38.745,43 al capitolo 5370/56:
MISSIONE 09 - sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
P.C.F.: U.2.03.04.01.001
del bilancio dell'esercizio finanziario in corso che presenta idonea e sufficiente disponibilità.
3. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 2 è finanziata con i canoni ambientali lett. e) di cui al cap. 3560 del bilancio di previsione in corso che presenta adeguata e sufficiente disponibilità.
4. di dare atto che l'obbligazione diverrà esigibile entro il 31.12.2024.
5. di dare atto che le attività e gli interventi oggetto del presente finanziamento dovranno essere rendicontate alla fine dei lavori e che pertanto il trasferimento verrà concesso solo a rendicontazione avvenuta.
6. di dare atto che ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16.04.2013 n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, "La ditta/collaboratore/ consulente incaricata/o dovrà impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta che sono previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità Alto Garda e Ledro, approvato con decreto del Presidente n. 4 del 25.01.2023, pubblicato sul sito web della Comunità alla sezione „Amministrazione trasparente“, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta. La violazione degli obblighi di comportamento potrà essere causa della risoluzione del contratto”.
7. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario, per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 12 di data 28.05.2018, dando atto che la sua efficacia decorrerà da tale visto.
8. di dare comunicazione a Garda Dolomiti Spa dell'importo assegnato con il presente provvedimento.
9. di disporre la pubblicazione del provvedimento sull'albo telematico del Consorzio dei Comuni, ai sensi dell'art. 7, comma 1 L.R. n. 8/2012.
10. di precisare, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, Legge Provinciale 30/11/1992 n. 23 e ss.mm., che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia interesse concreto ed attuale;
 - straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni.

OGGETTO: Urbanistica. Realizzazione di misure ed interventi di miglioramento ambientale da effettuarsi nel territorio della Comunità Alto Garda e Ledro - Anno 2023. Finanziamento a Garda Dolomiti Spa per interventi previsti dalla deliberazione della G.P. n. 410 dd. 19.03.2021 e dall'art. 16 c. 4 della L.P. n. 8/2020 da finanziarsi mediante i canoni ambientali L.P. 06.03.1998 n. 4, art. 1 bis 1 c. 15 septies lett. e) per un importo complessivo pari ad €. 38.745,43.

Pag: 6/7

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

La presente Determina è stata ricevuta in data:

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Regolamento di Contabilità e si trasmette la presente determinazione al Servizio Segreteria Generale per l'inserimento nella Raccolta Ufficiale delle Determinazioni per la pubblicazione.

Registrato l'impegno con il numero sul capitolo del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2023.

Data:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Alessandro Vicentini

ovvero

La presente determinazione viene dichiarata improcedibile, rinviata al mittente ed al Servizio di Segreteria Generale, a causa di assenza della copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento di Contabilità, come risulta dalla documentazione allegata.

Data:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Alessandro Vicentini

SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE

Si conferma l'inserimento nella Raccolta Ufficiale delle Determinazioni al n.:

Pubblicata notizia della presente Determinazione con elenco delle determinazioni assunte nel mese di esposto all'Albo della Comunità Alto Garda e Ledro in data come da documentazione in atti

IL SEGRETARIO REGGENTE